

Ordinanza, Tribunale di Asti, dott.ssa Monica Mastrandrea, 24 febbraio 2016

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI

Il Giudice dott. Monica Mastrandrea,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.2.2016, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

vista l'istanza formulata ai sensi dell'art. 649 c.p.c. da parte opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

ritenuto che l'istanza proposta ai sensi dell'art. 649 c.p.c. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non può essere intesa né come volta ad un riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., né come implicante la valutazione circa la ricorrenza, in negativo, dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.;

ritenuto, pertanto, che i "gravi motivi" posti a fondamento della (pur discrezionale) sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo **devono concernere solo il pericolo che l'esecuzione forzata dello stesso possa danneggiare in modo grave il debitore**, con necessario riferimento alla verosimiglianza della fondatezza dell'opposizione;

ritenuto, dunque, che, ai fini dell'accoglimento della predetta istanza, devono essere dedotti "gravi motivi" e che, pertanto, l'istante deve provare il *fumus boni iuris* dell'opposizione, quantomeno in termini di verosimiglianza anche se la stessa non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ed il *periculum in mora* derivante dall'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo;

rilevato che, nel caso di specie, pur volendosi ammettere (senza alcuna anticipazione in questa sede in ordine alle valutazioni di merito) la verosimiglianza del *fumus* dell'opposizione, non si ritiene tuttavia provata la sussistenza del *periculum* di danno grave che dalla esecuzione del decreto possa derivare al patrimonio della società debitrice, **essendo state esposte solo generiche ordinarie ed eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare al patrimonio dell'opponente dall'esecuzione dell'opposto decreto**, non supportate da alcuna allegazione in ordine alla specifica gravità nel caso di specie;

vista l'istanza di assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie scritte;

P.Q.M.

- rigetta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
- assegna alle parti i termini di cui all'art. 183, 6 co., c.p.c. a decorrere dal 25.3.2016 da intendersi quale primo giorno effettivo di decorrenza dei predetti termini;
- fissa udienza di ammissione mezzi istruttori al 5.10.2016 ore 11:00.

Si comunichi.

Asti, 24 febbraio 2016

Ordinanza, Tribunale di Asti, dott.ssa Monica Mastrandrea, 24 febbraio 2016

**Il Giudice
dott. Monica Mastrandrea**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS